

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0091/2006

27.3.2006

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
(COM(2005)0362 – C6-0281/2005 – 2005/0153(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Heinz Kindermann

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	35
PROCEDURA	39

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

(COM(2005)0362 – C6-0281/2005 – 2005/0153(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0362)¹,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0281/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0091/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Occorre pertanto mettere a punto un meccanismo, applicabile unicamente agli Stati membri interessati, finalizzato all'adozione delle misure in materia di

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

salute animale necessarie per garantire tale protezione, quali misure per proteggere gli stock selvatici di salmone atlantico (Salmo salar) dall'infezione dal Gyrodactilus salaris.

Emendamento 2
Considerando 26

(26) È necessario evitare la propagazione di una malattia non esotica, ma grave, negli animali d'acquacoltura già al suo manifestarsi e prevenirla con un controllo preciso degli spostamenti degli animali vivi d'acquacoltura e dei relativi prodotti e dell'impiego di materiali suscettibili di contaminazione. La scelta delle misure da adottare dalle autorità competenti deve dipendere dalla situazione ***epidemiologica*** presente in ogni singolo Stato membro.

(26) È necessario evitare la propagazione di una malattia non esotica, ma grave, negli animali d'acquacoltura già al suo manifestarsi e prevenirla con un controllo preciso degli spostamenti degli animali vivi d'acquacoltura e dei relativi prodotti e dell'impiego di materiali suscettibili di contaminazione. La scelta delle misure da adottare dalle autorità competenti deve dipendere dalla situazione ***epizootiologica*** presente in ogni singolo Stato membro.

Motivazione

Il termine epidemia può essere utilizzato solo per malattie diffuse tra esseri umani (dal greco "demos" - popolo). Il termine esatto nel caso di malattie animali è epizootia.

Emendamento 3
Considerando 27

(27) Onde consolidare la situazione zoonosanitaria della Comunità, occorre che gli Stati membri presentino, ai fini di un loro riconoscimento a livello comunitario, programmi su base ***epidemiologica*** di lotta e di eradicazione di talune malattie.

(27) Onde consolidare la situazione zoonosanitaria della Comunità, occorre che gli Stati membri presentino, ai fini di un loro riconoscimento a livello comunitario, programmi su base ***epizootiologica*** di lotta e di eradicazione di talune malattie.

Motivazione

Il termine epidemia può essere utilizzato solo per malattie diffuse tra esseri umani (dal greco "demos" - popolo). Il termine esatto nel caso di malattie animali è epizootia.

Emendamento 4
Considerando 28

(28) Per riguarda malattie non soggette a misure di lotta comunitarie, ma che abbiano una loro importanza a livello locale, spetta al settore dell'acquacoltura, coadiuvato dalle autorità competenti degli Stati membri, vigilare su tali malattie tramite misure di autoregolamentazione e lo sviluppo di "codici di buona pratica". Può tuttavia risultare necessario, in attesa della definizione di tali codici, che gli Stati membri adottino determinate misure di lotta. Tali misure nazionali devono essere giustificate, indispensabili e proporzionali agli obiettivi da raggiungere e non devono inficiare gli scambi commerciali intracomunitari.

(28) Per riguarda malattie non soggette a misure di lotta comunitarie, ma che abbiano una loro importanza a livello locale, spetta al settore dell'acquacoltura, coadiuvato dalle autorità competenti degli Stati membri, vigilare su tali malattie tramite misure di autoregolamentazione e lo sviluppo di "codici di buona pratica". Può tuttavia risultare necessario, in attesa della definizione di tali codici, che gli Stati membri adottino determinate misure di lotta. Tali misure nazionali devono essere giustificate, indispensabili e proporzionali agli obiettivi da raggiungere e non devono inficiare gli scambi commerciali intracomunitari *a meno che ciò non sia necessario per combattere la malattia e sia approvato a livello comunitario.*

Emendamento 5
Considerando 31

(31) In base alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali tutti i prodotti medicinali veterinari commercializzati nella Comunità, salvo eccezioni minori, sono soggetti ad un'autorizzazione di immissione in commercio. Rientrano in genere in tale obbligo tutti i vaccini utilizzati nella Comunità. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 726/2004 autorizza gli Stati membri in caso di *epidemia* grave e a determinate condizioni a permettere l'utilizzo di un prodotto senza autorizzazione d'immissione in commercio. Tale deroga è applicabile ai vaccini contro malattie

(31) In base alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali tutti i prodotti medicinali veterinari commercializzati nella Comunità, salvo eccezioni minori, sono soggetti ad un'autorizzazione di immissione in commercio. Rientrano in genere in tale obbligo tutti i vaccini utilizzati nella Comunità. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 726/2004 autorizza gli Stati membri in caso di *epizoozia* grave e a determinate condizioni a permettere l'utilizzo di un prodotto senza autorizzazione d'immissione in commercio. Tale deroga è applicabile ai vaccini contro malattie

esotiche ed emergenti negli animali
d'acquacoltura.

esotiche ed emergenti negli animali
d'acquacoltura.

Motivazione

Il termine epidemia può essere utilizzato solo per malattie diffuse tra esseri umani (dal greco "demos" - popolo). Il termine esatto nel caso di malattie animali è epizootia.

Emendamento 6
Considerando 31 bis (nuovo)

(31 bis) La Commissione europea dovrebbe rivedere la sua posizione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un dato medicinale veterinario in un determinato Stato membro dovrebbe essere valida e applicabile per estensione in tutti gli Stati membri.

Motivazione

Da molto tempo ormai, un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, valida per uno Stato membro, dovrebbe essere valida per tutta la Comunità. Questa misura accelererebbe la procedura e, soprattutto nel caso dei piccoli mercati, consentirebbe ai laboratori di aggirare l'ostacolo dell'impossibilità economica di investire nella registrazione di un prodotto le cui vendite previste mai giustificerebbero i costi. Ciò dovrebbe essere sancito come principio giuridico di fondo, basato sull'uguaglianza tra gli Stati membri.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a)

a) i pesci ***dei generi*** Agnatha,
Chondrichytes e Osteichtyes;

a) i pesci ***senza mascelle appartenenti alla superclasse*** Agnatha;

Motivazione

Da un punto di vista scientifico è più corretto trattare separatamente i pesci senza mascelle, rientranti nella superclasse Agnatha.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a bis) (nuova)

***a bis) i pesci (Gnathostomata)
appartenenti alle classi Actinopterygii e
Chondrichthyes;***

Motivazione

In linea con il Codice internazionale della nomenclatura zoologica, i nomi dei gruppi tassonomici in questione dovrebbero essere scritti in caratteri normali anziché in corsivo.

Emendamento 9
Capitolo II, titolo

Imprese acquicole *e* stabilimenti di
trasformazione riconosciuti

Imprese acquicole, stabilimenti di
trasformazione ***e stabilimenti non destinati
alla trasformazione (confezionamento,
imballaggio, preparazione e
congelamento)*** riconosciuti

Emendamento 10
Articolo 4, titolo

Riconoscimento delle imprese acquicole e
degli stabilimenti di trasformazione

Riconoscimento delle imprese acquicole e
degli stabilimenti di trasformazione ***e di
quelli non destinati alla trasformazione***

Motivazione

La definizione di trasformazione che figura nella presente proposta non coincide con quella del regolamento n. 852/2004 e pertanto la definizione di stabilimento di trasformazione non risulta la più corretta in questa sede. In materia va osservato che non tutti gli animali provenienti dall'acquacoltura sono destinati alla trasformazione nell'accezione tecnica del termine, come suggerisce la proposta all'esame. Nel caso del Portogallo per esempio, la maggior parte dei prodotti acquicoli sono destinati a stabilimenti di prodotti non trasformati, ossia in stabilimenti di confezionamento, imballaggio o preparazione.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono a che ogni
impresa del settore acquicolo sia
debitamente ***riconosciuta*** dall'autorità

1. Gli Stati membri provvedono a che ogni
stabilimento del settore acquicolo sia
debitamente ***riconosciuto*** dall'autorità

competente in conformità dell'articolo 5.

competente in conformità dell'articolo 5.

Motivazione

I riconoscimenti devono essere rilasciati a stabilimenti determinati e non alle imprese. La stessa impresa può seguire sistemi di produzione conformi ai rigorosi requisiti per il riconoscimento e altri difformi da essi.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

Tale riconoscimento può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi nella stessa zona destinata alla molluschicoltura.

I riconoscimenti sono sempre rilasciati per ogni singolo stabilimento, anche quando stabilimenti diversi appartengono alla stessa impresa.

Motivazione

I riconoscimenti devono essere rilasciati a stabilimenti determinati e non alle imprese. La stessa impresa può seguire sistemi di produzione conformi ai rigorosi requisiti per il riconoscimento e altri difformi da essi.

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono a che ***un numero sufficiente di stabilimenti*** di trasformazione ***sul loro territorio abbiano il permesso di macellare e trasformare*** animali d'acquacoltura ***raccolti ed abbattuti*** per contrastare la malattia, come previsto al capitolo V.

2. Gli Stati membri provvedono a che ***ogni stabilimento*** di trasformazione ***che esegue la macellazione di*** animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, come previsto al capitolo V, ***articolo 33, sia debitamente autorizzato dalla competente autorità in conformità dell'articolo 5.***

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a prevedere un numero sufficiente di stabilimenti di trasformazione. Si dovrebbe inoltre autorizzare l'utilizzo di stabilimenti di trasformazione di altri Stati membri.

Limitarsi agli stabilimenti di trasformazione per la macellazione degli animali e d'acquacoltura determina maggiore praticabilità e trasparenza. L'integrazione dell'articolo giova a rendere più preciso il testo.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

Tali stabilimenti di trasformazione riconosciuti sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5. **soppresso**

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 13 (articolo 4, paragrafo 2, comma 1)

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente ***degli impianti diversi dalle imprese acquicole, in cui gli animali acquatici sono detenuti non a scopi di commercializzazione, nonché delle peschiere.***

4. Gli Stati membri possono imporre ***esclusivamente*** la registrazione, da parte dell'autorità competente:

a) degli impianti diversi dalle imprese acquicole, in cui gli animali acquatici sono detenuti non a scopi di commercializzazione;

b) delle peschiere;

(c) delle imprese acquicole che commercializzano animali d'acquacoltura unicamente ai fini del consumo umano come previsto all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.

In ***questo caso*** le disposizioni della presente direttiva si applicano mutatis mutandis, tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto o della ***peschiera*** interessata, nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.

In ***questi casi*** le disposizioni della presente direttiva si applicano mutatis mutandis, tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto o dell'***azienda*** interessata, nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.

Motivazione

Questo emendamento fa sì che per talune "piccole imprese" non ci sia l'obbligo della autorizzazione, bensì soltanto della registrazione. Il monitoraggio di un numero elevato di

piccole imprese e di allevamenti amatoriali non sarebbe infatti praticabile. Il riferimento al regolamento in materia d'igiene (regolamento (CE) 853/2004) è opportuno, poiché esso disciplina la stessa deroga in materia di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Emendamento 16
Articolo 7, titolo

Controllo

Controlli ufficiali

Emendamento 17
Articolo 7, comma 1

L'autorità competente esercita un controllo sulle imprese acquicole e sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti.

1. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali sulle imprese acquicole e sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti ***sono effettuati dall'autorità competente.***

Emendamento 18
Articolo 7, comma 2

Tale controllo consiste in un numero minimo di ispezioni e audit periodici, ***la cui frequenza è stabilita*** in funzione del rischio che le imprese del settore e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti comportano in termini di propagazione delle malattie agli animali acquatici presenti nelle vicinanze.

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 consistono in un numero minimo di ispezioni e audit periodici ***e, se del caso, prelievi di campioni, per ogni impresa acquicola,*** in funzione del rischio che le imprese del settore e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti comportano in termini di ***contagio e*** propagazione delle malattie agli animali acquatici presenti nelle ***loro*** vicinanze. ***Le raccomandazioni relative alla frequenza di tali controlli, per ciascuno stato di salute, figurano nell'allegato IV.***

Emendamento 19
Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

Possono essere adottate norme particolareggiate relative all'applicazione

del presente articolo conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Emendamento 20
Articolo 8, titolo

Obblighi di registrazione

Obblighi di registrazione – **Tracciabilità**

Motivazione

La proposta della Commissione ha previsto di disciplinare la tracciabilità al capitolo III, articolo 14 (Tracciabilità e certificazione). L'emendamento pone la tracciabilità in rapporto con le disposizioni che disciplinano l'obbligo di registrazione.

Emendamento 21
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Fatte salve le norme specifiche sulla tracciabilità, gli Stati membri vigilano a che tutti gli spostamenti di animali siano annotati dai responsabili delle imprese acquicole in conformità del paragrafo 1, lettera a), in modo da garantire la tracciabilità del luogo di origine e di destinazione.

Gli Stati membri possono esigere che questi movimenti siano annotati in un registro nazionale e archiviati tramite un sistema informatizzato.

Motivazione

La proposta della Commissione ha previsto di disciplinare la tracciabilità al capitolo III, articolo 14 (Tracciabilità e certificazione). L'emendamento pone la tracciabilità in rapporto con le disposizioni che disciplinano l'obbligo di registrazione. Al riguardo, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare procedure adeguate alle specificità dei loro rispettivi paesi, al fine di garantire la tracciabilità delle spedizioni.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La sorveglianza prevista dal

presente articolo è esercitata fatti salvi il campionamento e la sorveglianza esercitata a norma del capitolo V o dell'articolo 49, paragrafo 3, e dell'articolo 52.

Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 3

3. Per le malattie figuranti nella parte II dell'allegato III, il programma di sorveglianza zoosanitaria *puo'* essere soggetto a requisiti minimi *basati sui principi di cui all'allegato IV* e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3. Per le malattie figuranti nella parte II dell'allegato III, il programma di sorveglianza zoosanitaria *può* essere soggetto a requisiti minimi ***di cui al paragrafo 1*** e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Emendamento 24
Articolo 14, titolo

Tracciabilità e certificazione

Certificazione ***zoosanitaria***

Motivazione

L'emendamento intende apportare un elemento di precisazione. La tracciabilità dovrebbe essere disciplinata in un altro punto. Cfr. gli emendamenti 20 e 21 del relatore all'articolo 8.

Emendamento 25
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri vigilano a che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura ***a fini di allevamento o di ripopolamento, ivi inclusi gli spostamenti dei molluschi tra le diverse zone destinate alla molluschicoltura, sia notificata tramite il sistema informatizzato previsto all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.***

Gli Stati membri vigilano a che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura ***sia sottoposta a certificazione zoosanitaria al momento in cui gli animali sono introdotti in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da malattia conformemente agli articoli 49 e 50, a fini di:***

(a) allevamento o ripopolamento;

(b) consumo umano conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e

paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 19, paragrafo 2.

Motivazione

Dato che sarebbe meglio disciplinare la tracciabilità in rapporto con il capitolo II, articolo 8, le disposizioni sulla tracciabilità contenute nel presente articolo sono soppresse, mentre sono fissate con maggiore precisione le disposizioni riguardanti la certificazione sanitaria.

Emendamento 26
Articolo 14, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche agli animali d'acquacoltura commercializzati ai fini del consumo umano conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 19, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle malattie e alle specie ad esse sensibili non elencate nella parte II dell'allegato III, per le quali siano state prese, a livello nazionale, misure per contrastare tali malattie, approvate a livello comunitario, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3

Motivazione

L'emendamento precisa che il certificato sanitario è necessario anche per le forniture verso o in provenienza da una regione alla quale si applica un programma di contrasto nazionale.

Emendamento 27
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il paragrafo 1 non si applica agli spostamenti di animali d'acquacoltura all'interno di una zona destinata alla molluschicoltura o da un'azienda all'altra appartenente alla stessa impresa acquicola, purché tali zone o aziende siano situate nello stesso Stato membro ed eventualmente nella stessa zona o nello stesso compartimento indenni da malattie.

soppresso

Tali spostamenti sono registrati dal responsabile dell'impresa acquicola.

Motivazione

L'emendamento è corollario della proposta del relatore in merito all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 28
Articolo 14, paragrafo 4

4. Gli Stati membri vigilano a che ***l'introduzione*** di animali d'acquacoltura ***a scopi di allevamento e di ripopolamento in altri Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattie conformemente agli articoli 49 e 50*** sia oggetto di certificazione zoosanitaria.

3. Gli Stati membri vigilano ***anche*** a che ***l'immissione sul mercato*** di animali d'acquacoltura sia oggetto di certificazione zoosanitaria ***quando agli animali si consente di lasciare una zona sottoposta alle norme di controllo di cui al capitolo V, sezioni 3, 4, 5 e 6.***

Il presente paragrafo si applica anche alle malattie e alle specie sensibili ad esse non elencate nella parte II dell'allegato III.

Motivazione

Anche per la commercializzazione è richiesto una certificazione zoosanitaria.

Emendamento 29
Articolo 14, paragrafo 5

5. ***Il presente articolo si applica anche alle malattie non figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III e alle specie ad esse sensibili.*** ***soppresso***

Motivazione

L'emendamento è corollario della proposta del relatore in merito all'articolo 14, paragrafo 4.

Emendamento 30
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali di acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento non provengano da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura in cui ***si sia registrato*** un aumento del tasso di mortalità ***o in cui sia stata accertata la presenza di un focolaio di una qualsivoglia malattia nei 31 giorni precedenti alla data d'immissione sul mercato***, salvo che tali animali provengano da una parte dell'azienda o della zona

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali di acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento ***siano clinicamente sani e*** non provengano da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura in cui ***esista*** un aumento del tasso di mortalità ***irrisolto***, salvo che tali animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente ***dall'unità epidemiologica*** caratterizzata da una più elevata mortalità o da manifestazioni

destinata a molluschicoltura indipendente
dal punto di vista epidemiologico dalla
parte caratterizzata da una più elevata
mortalità o da manifestazioni cliniche della
malattia.

cliniche della malattia.

Motivazione

L'applicazione rigorosa della "regola dei 31 giorni" in questa fase sembra troppo severa in quanto ostacolerebbe notevolmente la spedizione degli animali. Ciò che è importante piuttosto è che gli animali siano sani al momento della spedizione.

Emendamento 31 Articolo 15, paragrafo 3, alinea

Gli animali d'acquacoltura possono essere rimessi in libertà o riammessi in peschiere a **scopo di ripopolamento** qualora:

Gli animali d'acquacoltura possono essere rimessi in libertà **a scopo di ripopolamento** o riammessi in peschiere qualora:

Emendamento 32 Articolo 15, paragrafo 3, comma 2

Tuttavia, gli Stati membri possono esigere che gli animali d'acquacoltura provengano da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattie in conformità degli articoli 49 o 50.

Tuttavia, gli Stati membri possono esigere che gli animali d'acquacoltura provengano da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattie in conformità degli articoli 49 o 50. ***Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il presente paragrafo ai programmi elaborati e applicati a norma dell'articolo 43.***

Emendamento 33 Articolo 17, titolo

Introduzione di animali d'acquacoltura delle specie **non** sensibili in zone indenni da malattie

Introduzione di animali d'acquacoltura delle specie **potenzialmente** sensibili o **vettori** in zone indenni da malattie

Emendamento 34 Articolo 17, paragrafo 1, alinea

1. Laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle figuranti nella parte II dell'allegato III in quanto specie sensibili, possano essere la causa della trasmissione passiva di una determinata malattia, tali specie portatrici, introdotte in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformità con gli articoli 49 o 50:

1. Laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle figuranti nella parte II dell'allegato III in quanto specie sensibili, possano essere la causa della trasmissione passiva di una determinata malattia, **gli Stati membri provvedono a che** tali specie portatrici, introdotte in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformità con gli articoli 49 o 50:

Emendamento 35

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

b) sono detenute in impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo sufficiente a contenere, **ad un livello accettabile**, il rischio di trasmissione **passiva** di tale malattia.

b) sono detenute in impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo **appropriato qualora, alla luce dei dati scientifici disponibili, ciò si dimostri** sufficiente a contenere il rischio di trasmissione di tale malattia **a un livello accettabile, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia in questione.**

Emendamento 36

Articolo 17, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non si applica laddove si tratti di specie sensibili in determinati stadi di sviluppo nei quali da dati scientifici o da esperienza pratica risulti che **le** specie **portatrici** non trasmettono la malattia di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 non si applica laddove si tratti di specie sensibili in determinati stadi di sviluppo nei quali da dati scientifici o da esperienza pratica risulti che **tali** specie non trasmettono la malattia di cui trattasi.

Motivazione

L'emendamento intende apportare una precisazione.

Emendamento 37
Articolo 17, paragrafo 3

3. *È adottato* e, se necessario, *modificato* alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie *portatrici* e dei loro stadi di sviluppo ai quali si applica il presente articolo.

3. *Sono adottati* e, se necessario, *modificati* alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie *potenzialmente sensibili o vettori* e dei loro stadi di sviluppo ai quali si applica il presente articolo *e, se del caso, le condizioni in cui tali specie possono trasmettere la malattia.*

Emendamento 38
Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Uno Stato membro in grado di fornire dati scientifici o empirici comprovanti che specie diverse da quelle figuranti nella parte II dell'allegato III, in quanto specie sensibili, possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia, trasmette tali dati alla Commissione affinché la specie in questione sia inserita nell'elenco.

Emendamento 39
Articolo 17, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. In attesa della decisione sull'eventuale aggiunta di tale specie all'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, che gli Stati membri applichino le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 40
Articolo 17, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. In attesa di quest'ultima decisione, qualora uno Stato membro abbia stabilito che l'introduzione di una specie non indicata come sensibile alla malattia in questione può costituire una grave minaccia alla salute animale in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da malattie in conformità degli articoli 49 o 50, esso può prendere misure interlocutorie di protezione conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 9 della direttiva del Consiglio 89/662/CEE, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno *.

**** G U L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G U L 157 del 30.4.2004, pag. 33).***

Emendamento 41
Articolo 32, lettera c bis) (nuova)

c bis) siano prese le eventuali misure complementari necessarie per prevenire l'ulteriore propagarsi della malattia.

Emendamento 42
Articolo 36, comma 1 bis (nuovo)

Viene prestata particolare attenzione alle densità degli stock che accrescono la concentrazione degli agenti patogeni.

Motivazione

La capacità degli agenti patogeni di riprodursi in presenza di elevate densità degli stock, che

provoca di conseguenza malattie tra gli animali acquatici selvatici, è un problema conosciuto.

Emendamento 43
Articolo 38, paragrafo 1

1. 1. Qualora sia confermata la presenza di una delle malattia indigene figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato applica le misure contemplate dalla sezione 3 per ripristinare la qualifica di indenne da malattia.

1. Qualora sia confermata la presenza di una delle malattia indigene figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato applica le misure contemplate dalla sezione 3 per ripristinare la qualifica di indenne da malattia ***o elabora un programma di lotta e di eradicazione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2.***

Emendamento 44
Articolo 39, comma 2, lettera d)

d) nel rimuovere e smaltire, entro un termine utile, pesci e crostacei morti, sotto il controllo dell'autorità competente, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, tenendo conto del tipo di produzione e del rischio di ulteriore propagazione della malattia da tali animali morti.

d) nel rimuovere e smaltire, entro un termine utile, pesci, crostacei ***e molluschi*** morti, sotto il controllo dell'autorità competente, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, tenendo conto del tipo di produzione e del rischio di ulteriore propagazione della malattia da tali animali morti.

Motivazione

È importante che anche i molluschi siano soggetti al controllo dell'autorità competente durante le fasi di rimozione e smaltimento.

Emendamento 45
Articolo 40, paragrafo 1

1. In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III, lo Stato membro interessato controlla la situazione ed adotta le misure necessarie ad

1. In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III, lo Stato membro interessato controlla la situazione ed adotta le misure necessarie ad

evitare che la malattia si propaghi ulteriormente.

evitare che la malattia si propaghi ulteriormente *e che insorgano infezioni in futuro.*

Motivazione

Il manifestarsi di un'infezione tra la popolazione selvatica è indicativo del fatto che il sistema non funziona e dovrebbe pertanto essere corretto.

Emendamento 46 Articolo 43, titolo

Disposizioni **nazionali** per limitare l'impatto delle malattie non figuranti nella parte II dell'allegato III

Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non figuranti nella parte II dell'allegato III

Emendamento 47 Articolo 43, paragrafo 1

1. Qualora una malattia non figurante nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali **acquatici** o **l'ambiente** di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per contrastare tale malattia.

1. Qualora una malattia non figurante nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali **di acquacoltura** o **degli animali acquatici selvatici** di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per contrastare tale malattia.

Emendamento 48 Articolo 43, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che le misure di lotta **nazionali** di cui al paragrafo 1 non eccedano quanto è adeguato e necessario per contrastare la malattia come previsto al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che le misure di lotta di cui al paragrafo 1 non eccedano quanto è adeguato e necessario per contrastare la malattia come previsto al paragrafo 1.

Emendamento 49 Articolo 43, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri garantiscono che le misure **nazionali** di cui al paragrafo 1

3. Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui al paragrafo 1 suscettibili

suscettibili d'influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri non siano applicate prima di essere approvate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

d'influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri non siano applicate prima di essere approvate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Emendamento 50

Articolo 43, paragrafo 3, comma 2, lettera a)

a) sia *inevitabile* ai fini del contenimento della malattia la fissazione di restrizioni agli scambi intracomunitari;

a) sia *necessaria* ai fini del contenimento della malattia la fissazione di restrizioni agli scambi intracomunitari;

Emendamento 51

Articolo 44, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora uno Stato membro non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III elabori un programma di lotta *e di eradicazione (in appresso 'il programma')* per conseguire la qualifica di indenne da una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 3.

1. Qualora uno Stato membro *non notoriamente infetto, ma* non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III elabori un programma di lotta per conseguire la qualifica di indenne da una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 3.

Emendamento 52

Articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora uno Stato membro notoriamente infetto da una o più delle malattie non esotiche, figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III, elabori un programma di lotta e di eradicazione per una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione tale programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2. Questi programmi possono altresì essere emendati o abrogati secondo tale procedura.

Emendamento 53
Articolo 44, paragrafo 2

2. Secondo le procedure previste all'articolo 51, la Comunità pubblica un quadro d'insieme dei programmi approvati in conformità **del paragrafo 1** del presente articolo.

2. Secondo le procedure previste all'articolo 51, la Comunità pubblica un quadro d'insieme dei programmi approvati in conformità **dei paragrafi 1 e 1 bis** del presente articolo.

Motivazione

L'emendamento si rifà all'emendamento del relatore all'articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 54
Articolo 48, paragrafo 2

2. Gli Stati membri **provvedono affinché** la vaccinazione **contro le malattie non esotiche figuranti nella parte II dell'allegato III sia proibita sull'insieme del loro territorio dichiarato indenne dalle malattie in questione o coperto dai programmi di lotta e di eradicazione approvati.**

2. Gli Stati membri **devono permettere** la vaccinazione **nelle zone dichiarate indenni da una o più malattie qualora tali malattie interessino zone limitrofe non indenni.**

Motivazione

Supponiamo che una determinata malattia interessi una determinata zona e che, di conseguenza, essa sia dichiarata non indenne. Un acquacoltore, la cui unità produttiva è ubicata in una zona limitrofa a quella infetta, può e deve vaccinare contro tale malattia, anche se la sua azienda si trova in una zona considerata indenne. Di fatto, tale condizione può rapidamente mutare. In determinate situazioni il tempo è prezioso e in questi casi la vaccinazione può essere l'unica soluzione per evitare perdite irrimediabili.

Emendamento 55
Articolo 48 bis (nuovo)

Articolo 48 bis

Utilizzo di antibiotici

1. L'acquisto e l'utilizzo di antibiotici per combattere determinate patologie dei pesci devono essere conformi alla vigente

legislazione comunitaria¹.

2. Gli Stati membri non devono adottare misure restrittive in materia di acquisto e utilizzo di determinati antibiotici atte a minare e/o falsare le leggi di mercato e la competitività tra Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli antibiotici utilizzati siano autorizzati a norma della vigente legislazione.

1 Direttiva 2001/82/CE, regolamento (CE) n. 726/2004; direttive 90/676/CEE, 93/40/CEE e 93/41/CEE.

Motivazione

L'uso di antibiotici è una delle forme utilizzate dagli acquacoltori per lottare contro determinate patologie di origine batterica. Occorre altresì inserire un riferimento a un utilizzo conforme alla vigente legislazione comunitaria.

Emendamento 56

Articolo 50, paragrafo 1, parte introduttiva

1. L'autorità centrale competente di uno Stato membro può, dopo averne informato la Commissione e gli altri Stati membri e dopo aver presentato, su richiesta, gli elementi di prova pertinenti, attribuire ad una zona o a un compartimento nell'ambito del suo territorio la qualifica di indenne da una o più delle malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III se:

1. Uno Stato membro può attribuire ad una zona o a un compartimento nell'ambito del suo territorio la qualifica di indenne da una o più delle malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato III se:

Motivazione

I dettagli della procedura per dichiarare una zona o compartimento indenni da malattia dovrebbero essere disciplinati da un articolo ad hoc; cfr. in proposito l'emendamento del relatore sull'articolo 50, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 57

Articolo 50, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Uno Stato membro notifica la dichiarazione di cui al paragrafo 1 al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale sulla base della seguente procedura:

a) la dichiarazione è suffragata da prove addotte in una forma che va determinata dalla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, ed è accessibile per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 59;

b) la Commissione allega, quale elemento informativo, la notifica della dichiarazione all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. La dichiarazione entra in vigore 30 giorni dopo la data di detta riunione;

c) entro tale termine, la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive sulla prova addotta dallo Stato membro dichiarante;

d) se almeno uno Stato membro ha fatto notare per iscritto che esistono serie preoccupazioni oggettive in ordine alla prova addotta, la Commissione e gli Stati membri interessati esaminano congiuntamente detta prova per risolvere la controversia. In tal caso, il termine di cui alla lettera b) può essere prolungato di 30 giorni;

e) in mancanza di una composizione della controversia mediante lo strumento di cui alla lettera (d), la Commissione può decidere di effettuare, conformemente all'articolo 58, un sopralluogo sul posto per verificare se la dichiarazione è in linea con i criteri fissati al paragrafo 1, a meno che lo Stato membro dichiarante ritiri la sua dichiarazione;

f) se necessario, alla luce dei risultati conseguiti e conformemente alla

procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, si può prendere la decisione di sospendere l'autodichiarazione che qualifica indenne da malattia la zona o il compartimento interessati.

Motivazione

L'emendamento precisa i dettagli della procedura per dichiarare indenne da malattia una zona o un compartimento. Per apportare eventuali correttivi alla procedura, occorre far riferimento al capitolo 10, articolo 62.

Emendamento 58

Articolo 56, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Gli Stati membri che non possiedono laboratori nazionali di riferimento possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere un sostegno finanziario dell'UE per creare le relative infrastrutture.

Motivazione

L'esistenza di laboratori nazionali di riferimento dovrà costituire una priorità per tutti gli Stati membri. Nel caso del Portogallo, a causa del suo isolamento geografico, risulta più che opportuna l'esistenza di un laboratorio di questo tipo, per poter combattere più efficacemente le eventuali epizootie e le loro conseguenze. Il sostegno finanziario dell'UE è fondamentale per la creazione di siffatte strutture.

Emendamento 59

Articolo 58, paragrafo 3, comma 1

3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione venga constatato un serio rischio per la salute degli animali, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie.

3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione venga constatato un serio rischio per la salute degli animali, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie ***e a tale scopo può chiedere le compensazioni economiche previste nel nuovo Fondo europeo per la pesca.***

Motivazione

Nella motivazione della presente proposta, la Commissione ricorda la circostanza che l'industria acquicola ha bisogno di compensazioni economiche legate alle misure di lotta e di

eradicazione delle patologie. Per rafforzare tale ipotesi, la possibilità di ricorrere a compensazioni economiche a tal fine deve figurare nel documento legislativo, in conformità di quanto previsto all'articolo 32 del documento COM(2004)0497 (FEP).

Emendamento 60
Articolo 59, paragrafo 1

1. Entro e non oltre il **1° gennaio 2007**, gli Stati membri provvedono affinché siano in atto tutte le procedure e formalità per la messa a disposizione, per via elettronica, delle informazioni di cui agli articoli 6, 51, paragrafo 1, e 56 paragrafo 2.

1. Entro e non oltre il **30 giugno 2007**, gli Stati membri provvedono affinché siano in atto tutte le procedure e formalità per la messa a disposizione, per via elettronica, delle informazioni di cui agli articoli 6, **50, paragrafo 1 bis**, 51, paragrafo 1, e 56 paragrafo 2.

Motivazione

Il progetto presentato dalla Commissione non sarà licenziato prima della metà del 2006. La data del 30 giugno 2007 sembra più realistica, tenuto conto che, per recepire una siffatta direttiva, è necessario un periodo di 12-18 mesi, come dimostra l'esperienza acquisita. L'articolo 50, paragrafo 1 bis integra la procedura proposta per dichiarare indenne da malattia un compartimento.

Emendamento 61
Articolo 61, paragrafo 1

1. Previa consultazione del comitato scientifico competente, **l'articolo 15, paragrafo 1** può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

1. Previa consultazione del comitato scientifico competente, **l'articolo 50, paragrafo 1 bis**, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Motivazione

L'articolo 50, paragrafo 1 bis, introduce una norma che consente di modificare eventualmente la procedura per dichiarare indenne da malattia un compartimento o una zona nel quadro della procedura di comitatologia.

Emendamento 62
Articolo 65, paragrafo 1, commi 1 e 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [30 giugno **2006**], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [30 giugno **2007**], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio 2007].

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni dal [1° gennaio 2008].

Motivazione

Le proposte formulate nel presente documento implicano una profonda rivoluzione nel sistema organizzativo dei diversi Stati membri. L'articolazione tra enti sanitari e laboratori di riferimento, collegata a una maggiore responsabilità degli Stati membri nell'intero processo, presuppone notevoli cambiamenti a livello procedurale in detto settore d'intervento. Gli Stati membri e i diversi sistemi organizzativi che finora operavano in ognuno di essi devono essere adeguati e ciò richiede tempo. Le date previste dalla Commissione appaiono troppo ambiziose.

Emendamento 63 Articolo 65 bis (nuovo)

Articolo 65 bis

Valutazione

La Commissione chiede agli Stati membri le informazioni necessarie per elaborare una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva, che è presentata al Consiglio e al Parlamento europeo entro due anni e mezzo a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 64 Allegato I, lettera g)

g) 'Unità **epidemiologica**': gruppo di animali acquatici che hanno in comune all'incirca lo stesso rischio di esposizione ad un agente patogeno in un luogo geograficamente delimitato. Il rischio può derivare dal fatto che essi vivono nello stesso ambiente acquatico o da prassi di esercizio da tali da rendere possibile che un

g) 'Unità **epizootologica**': gruppo di animali acquatici che hanno in comune all'incirca lo stesso rischio di esposizione ad un agente patogeno in un luogo geograficamente delimitato. Il rischio può derivare dal fatto che essi vivono nello stesso ambiente acquatico o da prassi di esercizio da tali da rendere possibile che un

agente patogeno presente in un gruppo di animali si diffonda rapidamente ad un altro.

agente patogeno presente in un gruppo di animali si diffonda rapidamente ad un altro.

Motivazione

Il termine epidemia può essere utilizzato solo per malattie diffuse tra esseri umani (dal greco "demos" - popolo). Il termine esatto nel caso di malattie animali è epizoozia.

Emendamento 65
Allegato I, lettera i)

***i) 'Successiva trasformazione':
trasformazione degli animali
d'acquacoltura prima di essere immessi
per il consumo umano tramite misure e
tecniche di ogni tipo riguardanti
l'integrità anatomica, ad esempio il
dissanguamento, lo
sventramento/svisceramento, la
decapitazione, l'affettatura e la filettatura,
che producono rifiuti o sottoprodotti e
possono dare origine al rischio di
propagazione di malattie.*** ***soppressa***

Motivazione

La definizione è difforme da quelle che figurano nel regolamento n. 852/2004, del 29 aprile 2004.

Emendamento 66
Allegato I, lettera h bis) (nuova)

***h bis) 'Trasformazione', qualsiasi azione
che provoca una modificazione
sostanziale del prodotto iniziale, compresi
trattamento termico, affumicatura,
salagione, stagionatura, essiccazione,
marinatura, estrazione, estrusione o una
combinazione di tali procedimenti.***

Motivazione

Le definizioni della presente proposta di direttiva devono coincidere con quelle che figurano nel regolamento n. 852/2004. A norma di detto regolamento, la tecniche come il

dissanguamento, lo sventramento e la decapitazione sono considerate procedimenti non di trasformazione, ma di preparazione. Non ha senso istituire definizioni differenti per lo stesso concetto; la presente proposta deve pertanto attenersi alle definizioni di trasformazione, di prodotto trasformato e di prodotto non trasformato stabilite nel regolamento.

Emendamento 67
Allegato I, lettera h ter) (nuova)

h ter) 'Prodotti non trasformati': prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.

Motivazione

Le definizioni della presente proposta di direttiva devono coincidere con quelle che figurano nel regolamento n. 852/2004. A norma di detto regolamento, la tecniche come il dissanguamento, lo sventramento e la decapitazione sono considerate procedimenti non di trasformazione, ma di preparazione. Non ha senso istituire definizioni differenti per lo stesso concetto; la presente proposta deve pertanto attenersi alle definizioni di trasformazione, di prodotto trasformato e di prodotto non trasformato stabilite nel regolamento.

Emendamento 68
Allegato I, lettera h quater) (nuova)

h quater) 'Prodotti trasformati': prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati; tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

Motivazione

Le definizioni della presente proposta di direttiva devono coincidere con quelle che figurano nel regolamento n. 852/2004. A norma di detto regolamento, la tecniche come il dissanguamento, lo sventramento e la decapitazione sono considerate procedimenti non di trasformazione, ma di preparazione. Non ha senso istituire definizioni differenti per lo stesso concetto; la presente proposta deve pertanto attenersi alle definizioni di trasformazione, di prodotto trasformato e di prodotto non trasformato stabilite nel regolamento.

Emendamento 69
Allegato I, lettera o)

o) 'Zona': un'area geograficamente delimitata dotata di sistema idrologico omogeneo comprendente parte di un bacino imbrifero compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalla sua fonte al suo estuario oppure più di un bacino, estuari inclusi, **dato il legame che si stabilisce** sul piano **epidemiologico tra i diversi bacini idrografici** attraverso **le zone d'influenza del mare**.

o) 'Zona': un'area geograficamente delimitata **con precisione**, dotata di sistema idrologico omogeneo comprendente parte di un bacino imbrifero compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione **anadroma** a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalla sua fonte al suo estuario oppure più di un bacino, estuari inclusi, **legati** sul piano **epizootiologico** attraverso **l'estuario**.

Motivazione

Definizione più accurata di "zona".

Emendamento 70
Allegato III, Parte II, Tabella "Malattie non esotiche", colonna 2, riga 2

Pesci appartenenti alla famiglia dei **Salmonidae**, temolo (*Thymallus thymallus*), coregoni (*Coregonus* spp.), luccio (*Esox lucius*), rombo (*Scophthalmus maximus*), aringa e spratto (*Clupea* spp.), salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), merluzzo del Pacifico (*G. macrocephalus*), eglefino (*G. aeglefinus*) e motella (*Onos mustelus*).

Pesci appartenenti alla famiglia dei **Salmonidae**, temolo (*Thymallus thymallus*), coregoni (*Coregonus* spp.), luccio (*Esox lucius*), rombo (*Scophthalmus maximus*), aringa e spratto (*Clupea* spp.), salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), merluzzo del Pacifico (*G. macrocephalus*), eglefino (*G. aeglefinus*) e motella (*Onos mustelus*).

Motivazione

Errore ortografico. Inoltre, il termine "Salmonidae" andrebbe scritto in caratteri normali anziché in corsivo. Si veda anche l'emendamento 8.

Emendamento 71
Allegato V, Parte I, punto 2, comma 1, alinea

Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata **negli**

Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata **nei**

ultimi 25 anni o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia se:

10 anni antecedenti alla data di applicazione della qualifica di indenne da malattia o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia se:

Emendamento 72
Allegato V, Parte I, punto 2.3

2.3. Un compartimento in cui l'ultima manifestazione clinica nota è stata registrata nei **25 anni** antecedenti alla data di ***entrata in vigore della presente direttiva*** o ***cui*** non è stata attribuita la qualifica di compartimento infetto prima della sorveglianza mirata, perché assenti le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerato indenne da malattia se soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui alla parte I.2, ***e la malattia non è notoriamente presente nelle acque circostanti il compartimento.***

2.3. Un compartimento in cui l'ultima manifestazione clinica nota è stata registrata nei **10 anni** antecedenti alla data di ***applicazione della qualifica di indenne da malattia o al quale e alle acque circostanti*** non è stata attribuita la qualifica di compartimento infetto prima della sorveglianza mirata, ***per esempio*** perché assenti le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerato indenne da malattia se soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui alla parte I.2.

Emendamento 73
Allegato V, Parte II, punto 3, titolo

3. Compartimenti che comprendono una o più aziende singole in cui la situazione riguardo alla malattia è indipendente dalla situazione epidemiologica delle acque naturali circostanti

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 74
Allegato V, Parte II, punto 3.2, lettera a)

a) attraverso un impianto di trattamento delle acque ***in grado di rendere*** inattivi eventuali agenti patogeni; ***tuttavia, tale trattamento non è utilizzabile in un compartimento indenne da malattia in cui non è notoriamente presente la malattia nelle acque che alimentano l'impianto di trattamento.***

a) attraverso un impianto di trattamento delle acque ***che renda*** inattivi eventuali agenti patogeni; ***al fine di ridurre il rischio di introdurre una malattia a un livello accettabile.***

Motivazione

L'emendamento intende apportare una precisazione.

Emendamento 75

Allegato V, Parte II, punto 3.6 bis (nuovo)

3.6 bis. Le misure di attuazione riguardanti il punto 3.2, lettera a), sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Motivazione

I dettagli riguardanti il trattamento delle acque dei compartimenti dovrebbero essere fissati nelle norme di attuazione.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

L'acquacoltura è un'industria molto importante nella Comunità, in particolare nelle zone rurali e costiere. Secondo la Commissione europea, nel 2004 l'acquacoltura comunitaria ha prodotto pesce, molluschi e crostacei per un valore superiore 2,5 miliardi di euro. Ma le perdite finanziarie dovute alle malattie (mortalità, crescita ridotta e minore qualità) sono stimate al 20% del valore della produzione. La proposta intende elaborare una legislazione moderna e mirata in grado di ridurre tali costi; se questa riduzione fosse anche solo del 20%, il risultato sarebbe un valore aggiunto di 100 milioni di euro l'anno. Al tempo stesso, occorre minimizzare attraverso l'acquacoltura il rischio per gli animali acquatici selvatici.

Attualmente esistono tre diverse direttive che disciplinano le misure igieniche relative alla commercializzazione degli animali e degli altri prodotti d'acquacoltura nonché le misure minime di lotta contro talune malattie della fauna ittica e dei molluschi (91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE). La legislazione esistente protegge i più importanti settori di acquacoltura dell'epoca, vale a dire quello dei salmonidi (trota e salmone) e delle ostriche di allevamento. Considerando l'ulteriore evoluzione e la diversificazione del settore, è necessario ora aggiornare la normativa per integrare la più ampia gamma di strutture presenti nel settore, tenendo conto inoltre dei notevoli sviluppi dell'industria, dell'esperienza acquisita nei 15 anni di applicazione della legislazione vigente e dei progressi scientifici in questo campo. È infine opportuno aggiornare le norme comunitarie per conformarle agli accordi e alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e alle norme dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il principale obiettivo della proposta in oggetto è di migliorare la competitività dei produttori comunitari nel settore dell'acquacoltura. A tal fine occorre, al contempo, consolidare le tre direttive attualmente in vigore integrando nell'ambito della presente proposta di direttiva le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione e le misure minime di lotta contro le malattie, adeguarle alle esigenze attuali e ampliarle. Oltre a ciò, ci si propone di applicare alle malattie degli animali acquatici lo stesso tipo trattamento riservato alle malattie degli animali terrestri.

In tale contesto è stata intenzionalmente scelta, quale strumento giuridico, la direttiva, che concede un più ampio margine di manovra agli Stati membri e attribuisce loro maggiore responsabilità nella fase di attuazione, così da rispondere meglio alla diversità delle condizioni e delle strutture nell'ambito dell'acquacoltura europea e conformandosi in tal modo anche al principio di sussidiarietà.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta si compone di undici capitoli e otto allegati.

Il **capitolo I** definisce l'oggetto e il campo d'applicazione della direttiva, oltre a illustrare alcuni concetti fondamentali relativi al settore dell'acquacoltura. Altre definizioni tecniche figurano all'allegato I.

Il **capitolo II** regola il riconoscimento delle imprese acquicole e degli stabilimenti di trasformazione nonché le disposizioni relative agli obblighi di registrazione da parte delle imprese e di registrazione e controllo da parte delle autorità competenti, oltre al programma di sorveglianza zoonosanitaria.

Il **capitolo III** illustra le norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato di animali e prodotti d'acquacoltura. Accanto alle disposizioni generali, si distinguono le norme relative agli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento, agli animali destinati al consumo umano, al rilascio di animali acquatici selvatici nonché all'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali.

Il **capitolo IV** regola l'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti dai paesi terzi. Il presente capitolo prevede disposizioni sulle modalità di stesura dell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti e illustra quali sono i documenti necessari per l'importazione.

Il **capitolo V** disciplina la procedura di notifica e le misure minime di lotta contro le malattie che colpiscono gli animali acquatici esotici e non esotici, in conformità dell'allegato III parte II, relativamente sia agli animali d'acquacoltura che alle specie selvatiche. Inoltre vengono illustrate le misure di lotta in caso di malattie emergenti e di malattie che non figurano nella parte II dell'allegato III.

Il **capitolo VI** regola l'elaborazione e l'approvazione dei programmi di lotta e di eradicazione, il loro contenuto e il relativo periodo di applicazione. Si invitano gli Stati membri a elaborare programmi d'intervento per malattie emergenti ed esotiche. La vaccinazione degli animali acquatici è vietata, tranne che nei casi connessi alle misure di lotta, ai programmi di eradicazione e ai programmi d'intervento.

Il **capitolo VII** contiene la regolamentazione relativa alla qualifica di Stato membro, zona o compartimento indenne da malattia. Gli Stati membri, le zone e i compartimenti indenni da malattia devono essere registrati in un elenco aggiornato. Vengono inoltre fissati i criteri relativi a mantenimento, sospensione e ripristino della qualifica di indenne da malattia.

Il **capitolo VIII** contiene le disposizioni relative alla nomina, ai presupposti e alle funzioni delle autorità competenti e dei laboratori comunitari e nazionali di riferimento, oltre a definire i metodi diagnostici.

Il **capitolo IX** definisce in base a quali modalità possono verificarsi controlli e ispezioni in loco da parte di esperti della Commissione UE e illustra le norme che regolano la trasmissione elettronica dei dati fra gli Stati membri e la Commissione nonché le sanzioni effettive e proporzionate in caso di violazione della direttiva.

Il **capitolo X** stabilisce la procedura in base alla quale è possibile modificare allegati e modalità d'applicazione della presente direttiva. In tale contesto la Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Il **capitolo XI** contiene le disposizioni transitorie e finali. Le tre direttive attualmente in vigore (91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE) vengono abrogate allo scadere del periodo transitorio di riferimento. Inoltre, vengono definite le modalità che regolano la possibile adozione delle disposizioni transitorie, nonché l'attuazione e l'entrata in vigore della presente direttiva.

All'**allegato I** figurano le definizioni tecniche applicabili accanto alle definizioni di cui al capitolo I.

L'**allegato II** elenca le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese del settore acquicolo e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, come da capitolo II.

L'**allegato III** enumera le malattie esotiche e non esotiche che colpiscono pesci, molluschi e crostacei nonché le specie a esse sensibili e stabilisce i criteri per la redazione dell'elenco

delle malattie.

L'**allegato IV** stabilisce, a seconda dei livelli di rischio e allo status della malattia, la qualità e la frequenza della sorveglianza zoosanitaria e delle ispezioni in aziende e zone destinate a molluschicoltura.

L'**allegato V** elenca i requisiti necessari per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento, conformemente al capitolo VII.

L'**allegato VI** definisce le competenze e i compiti dei laboratori comunitari e nazionali di riferimento nonché dei laboratori diagnostici, conformemente al capitolo VIII.

L'**allegato VII** illustra i criteri e i requisiti applicabili per l'elaborazione dei piani d'emergenza nazionali, conformemente al capitolo VI.

L'**allegato VIII** correla gli articoli delle tre direttive attualmente in vigore (91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE) con i rispettivi articoli della presente proposta di direttiva.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il relatore condivide l'intento della Commissione di riassumere e semplificare i complessi testi giuridici. In particolare è favorevole a che le disposizioni così sintetizzate si presentino in forma di direttiva, visto che ciò verosimilmente consente di tener conto delle notevoli differenze riguardo alle condizioni dell'acquacoltura in Europa.

La direttiva può determinare le seguenti ripercussioni:

- L'interesse si sposta dalla prevenzione del propagarsi della malattia alla prevenzione dell'insorgere del focolaio.
- Gli Stati membri possono decidere autonomamente in merito alle misure di prevenzione delle malattie che considerano adeguate a livello regionale.
- Tramite la sorveglianza zoosanitaria basata sul rischio, migliora in modo sensibile la valutazione della situazione sanitaria.
- Si potrebbe limitare l'onere amministrativo di Stati membri e imprese acquicole. A tale riguardo sono consentiti aiuti finanziari da parte della Comunità in caso di misure di abbattimento ed eradicazione.

PROPOSTE DI MODIFICA

Con le proposte di emendamento relative al **capitolo II** (Imprese acquicole e stabilimenti di trasformazione riconosciuti), il relatore intende far sì che la nuova normativa sia più facilmente attuabile e trasparente. Introdurre una relazione fra la tracciabilità e gli obblighi di registrazione appare ragionevole. Agli Stati membri viene inoltre concessa la possibilità di prevedere procedure che si adeguino alle specifiche condizioni nazionali per quanto attiene alla garanzia di tracciabilità delle partite animali.

Gli emendamenti proposti al **capitolo III** (Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato di animali e prodotti d'acquacoltura) intendono precisare e rendere più attuabile la direttiva. In tal senso, per esempio, risulta comunque necessaria una certificazione zoosanitaria per le forniture provenienti o dirette verso una zona sottoposta a un programma di controllo nazionale o a misure di lotta contro le malattie.

Le proposte di emendamento del relatore riguardo al **capitolo VII** (Qualifica di indenne da malattia), al **capitolo IX** (Ispezioni, gestione elettronica e sanzioni) e al **capitolo X**

(Emendamenti, modalità e comitatologia) nascono dall'esigenza degli Stati membri di regolamentare in modo più chiaro la procedura in base alla quale una zona o un compartimento vengono dichiarati indenni da malattia, offrendo al contempo l'opportunità di rivedere tale regolamentazione così dettagliata. Considerando in genere un termine per l'attuazione che va dai dodici ai diciotto mesi, il termine proposto dalla Commissione andrebbe rinviato di sei mesi e quindi fissato al 30 giugno 2007.

Un emendamento all'**allegato V** (Requisiti per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento), relativo all'approvvigionamento idrico dei compartimenti, rende il testo più comprensibile.

CONCLUSIONI

Nell'insieme, la proposta della Commissione è ottima. Tuttavia è necessario modificare il testo della direttiva per renderla più facilmente attuabile e trasparente. A tal fine, nel quadro della presente relazione, vengono presentate delle proposte di modifica che si pongono come obiettivo di soddisfare le richieste delle aziende acquicole e degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie		
Riferimenti	COM(2005)0362 – C6 0281/2005 – 2005/0153(CNS)		
Consultazione del PE	15.9.2005		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 27.9.2005		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 27.9.2005	ENVI 27.9.2005	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 22.11.2005	ENVI 15.9.2005	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula			
Relatore(i) Nomina	Heinz Kindermann 15.9.2005		
Relatore(i) sostituito(i)			
Procedura semplificata – decisione			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	/		
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	/		
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula			
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula			
Esame in commissione	3.10.2005	29.11.2005	30.1.2006
Approvazione	21.3.2006		
Esito della votazione finale	+	22	
	-	0	
	0	0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dorette Corbey, Duarte Freitas, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Czesław Adam Siekierski		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			
Deposito	27.3.2006		
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...		